

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00156 del 12/04/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00163

OGGETTO: [ID VIP 9740] - Impianto eolico, costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 55,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Biccari (FG) e Troia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.

U

REGIONE PUGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0181650/2024 del 12/04/2024
AOO_RP - Classe: 14.20
Firmatario: Giuseppe Angelini, Marco Notarnicola



Il giorno 12/04/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 79147 del 16.05.2023, acquisita in pari data al prot. n.7928 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il M.A.S.E., sulla base di quanto dichiarato dalla società "Sorgenia Renewables" S.r.l., comunicava che il progetto di che trattasi rientra tra quelli di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo Decreto;
- con nota prot. n. 9708 del 23.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro,



rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12703 del 16.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha asserito che *"...per quanto di propria competenza... anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione"*;
- nota prot. n. 13702 del 30.08.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dall'osservanza delle prescrizioni ivi indicate.

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9740, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA



Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo all'impianto eolico costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 55,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Biccari (FG) e Troia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Sorgenia Renewables" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9740

Tipologia di progetto: Eolico
Potenza: 55,8 MW
Ubicazione: Comune di Biccari (FG), Comune di Troia (FG).
Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.

RILIEVI PRELIMINARI

Il progetto di cui all'oggetto riguarda la realizzazione di **un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n° 9 aerogeneratori** ad asse orizzontale, **per una potenza complessiva di 55,8 MW** da realizzare nel comune di Biccari (FG) e le relative opere ed infrastrutture per la connessione alla rete pubblica in Alta Tensione a mezzo della stazione elettrica RTN 380/150 kV di Troia (FG).

L'area per l'impianto in progetto ricade nei territori del **Comune di Biccari (FG)** ed è distinto in catasto dei terreni di Biccari al **Fg 15 ptc 62-65, Fg16 ptc 382-320, Fg17 ptc 327-132, Fg19 ptc 14-86 e Fg22 ptc 111**. L'accesso all'area avviene tramite la S.P.131 e S.P.132.

Il sito di installazione delle WTG è localizzato a oltre 2 km dal centro abitato di Biccari e da 5 km dal centro di Alberona ad una latitudine compresa tra 250 m e 450 m.s.l.m. in posizione sottoposta rispetto alle linee di cresta dei Monti Dauni più vicini.

L'energia prodotta dal parco eolico sarà convogliata tramite cavidotto interrato a 30 kV fino ad una sottostazione Elettrica Utente detta (SSEU) in cui la tensione sarà innalzata da 30 kV alla A.T. 150 kV. Tale Sottostazione sarà realizzata da proponente nel **Comune di Troia (FG)** sulle particelle distinte al catasto dei terreni al FG 6 ptc 80-81.

Da qui con cavidotti interrati a 150kV verrà convogliata alla Stazione Elettrica RTN "Troia" 380/150k di proprietà di Terna S.p.A.

Il cavidotto interno al parco di collegamento degli 9 aerogeneratori, avrà una lunghezza di 16,1 km. Il cavidotto esterno invece sarà lungo 11,25 km e si svilupperà nei Comuni di Biccari e di Troia.

Parco eolico – caratteristiche tecniche

Il progetto prevede un parco eolico costituito da n°9 (WGT) aerogeneratori ad asse orizzontale con potenza nominale di 6,2 MW. Sulla Relazione Tecnica dell'impianto si cita il modello SIEMENS GAMESA SG170. Le turbine avranno un diametro di rotore fino a 170 m, mentre l'altezza della torre sarà fino a 115 m quindi altezza torre più raggio della pala avrà dimensioni fino a 208,5 m s.l.t.. La fondazione sarà costituita da una piastra circolare in c.a. del diametro di 24,00 m, con altezza variabile tra 0,9 e 2,75 m fino ad una circonferenza concentrica del diametro di 6,00 m. A partire da tale circonferenza si avrà uno spessore costante della platea fino al centro pari a 3,35 m. Tale piastra sarà interrata ad una profondità di 3,45 m rispetto al piano di campagna. Tale fondazione sarà completamente interrata e ricoperta da materiale arido della piazzola di servizio ed è l'unica opera dell'impianto non completamente rimovibile dopo la dismissione dell'impianto. Ogni aerogeneratore sarà dotato di una piazzola di servizio definitiva. Dalla relazione "RP3 ANALISI IMPATTI CUMULATIVI" l'area effettivamente occupata tra piazzole definitive, viabilità e SEU è di 41334 mq. Le cabine di sezionamento invece saranno di tipo prefabbricato in conglomerato cementizio e

avranno dimensioni massime 2,50x6,00 m per un'altezza di 2,50 m con platea in cls armato, rialzate rispetto al piano di campagna di 25 cm.

L'accesso ai siti avverrà dalla viabilità esistente, S.P. 130, S. P. 131, S. P. 132, S. P. 133, dalla strada vicinale San Pietro, strada vicinale per Santa Maria e dalla strada comunale San Cataldo, mentre verranno create nuove strade di accesso ai singoli aerogeneratori.

Inquadramento area di progetto

Le aree in progetto rientrano nel P.R.G. del Comune di Biccari come "Zone E-Agricola" destinate all'attività agricola e quindi destinate prevalentemente all'agricoltura, alla forestazione ed all'allevamento.

La sottostazione SSEU invece rientra in zona tipizzata dal P.U.G. del Comune di Troia come "zona agricola sperimentale" E2/S che comprende le aree agricole e forestali sperimentali ed agrobiologiche.




Figura 01: Inquadramento su IGM dell'area di ingombro dell'impianto eolico e del cavidotto in MT




Figura 02: Inquadramento su IGM dell'area di ingombro dell'impianto eolico e del cavidotto in MT

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area interessata dall'impianto **risulta inquadrabile in AREE IDONEE all'installazione di impianti F.E.R.** ai sensi dell'art. 20, co. 8, D.Lgs. n. 199/2021 **lett. c-quater**, in quanto:

- L'area oggetto del progetto non è interessata da impianti generati della stessa fonte e non trattasi di potenziamento di impianto (**lett. a**);
- L'area di progetto non ricade in siti oggetto di bonifica (**lett. b**);
- L'area di progetto non ricade in siti di cave e miniere cessate (**lett. c**);
- L'area di progetto non ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali (**lett. c-bis**);
- L'area di progetto non ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali (**lett. c-bis.1**);
- Sull'area di progetto non è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico o impianto di produzione di biometano (**lett. c-ter**);
- **L'area non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e non ricade nella fascia di rispetto di 3 km (trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto (lett. c-quater).**

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Dall'analisi effettuata sono emerse **incidenze vincolistiche dirette su aree I.B.A. (Monti della Daunia)** e la WTG1 dista circa 1,2 km dal **SIC Monte Cornacchia -Bosco Faeto**. Il cavidotto ricade nella **Zona I.B.A. (Monti della Daunia)** ed alcune porzioni del percorso intersecano perimetrazioni previste dal Regolamento 24/2010 quali **connessioni fluviali, fiumi torrenti e corsi d'acqua, boschi, segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**



Figura 10: Cartografia delle aree non idonee con vincoli Zone S.I.C. Z.P.S. e I.B.A. e indicazione dell'area dell'impianto

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Dalla cartografia dell'uso del suolo si evince che gli aerogeneratori ricadono su suoli con seminativi semplici, in aree di tipo irriguo, e suoli con seminativi semplici in aree di tipo non irriguo. Il territorio interessato è prevalentemente adibito a seminativo e colture cerealicole, mentre nell'immediato intorno sono presenti oliveti e vigneti. Non si rilevano vigneti di particolar pregio anche se il territorio di Biccari è interessato da produzioni vinicole Doc quali l'Aleatico e vini di Lucera. Le aree più importanti a vegetazione naturale, con formazioni boschive si trovano più ad ovest nel comprensorio del monte Cornacchia.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

Sebbene la verifica di idoneità delle aree ai sensi del D.Lgs. 199/2021 abbia dato esito positivo (**art. 20, co.8, lett. c-quater**), l'integrale collocazione degli impianti in area I.B.A. e le ulteriori incidenze vincolistiche propendono per una **valutazione di non idoneità** ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e R.R. 30 dicembre 2010, n. 24.

Si ritiene peraltro in questa sede di condividere le perplessità avanzate da A.R.P.A. Puglia in merito alle carenze che il progetto presenta in ordine alla mancanza del calcolo della gittata in casi di rottura e alla non dimostrata assenza di rilevanti impatti acustici e fenomeni di "shadow flickering".



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente
Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sorgenia Renewables S.r.l.
sorgenia.renewables@legalmail.it

Oggetto: [ID VIP 9740] – Impianto eolico, costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 55,8 MW, da realizzarsi nei Comuni di Biccari (FG) e Troia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA Statale ex art. 23 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.[AC 401/23] Rif. Vs prot. n. 9708 del 23/06/2023 /Prot. ADAM n. 18525 del 23/06/2023

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 9708 del 23/06/2023, acquisita con ns prot. n. 18525 del 23/06/2023, nella quale si richiedeva il parere di competenza relativamente all'intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento, si evidenzia quanto segue.

Ciò premesso, l'intervento consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 9 aerogeneratori per una potenza complessiva di 55,8 MW distribuiti su un arco di territorio posto a nord-nord-est del Comune di Biccari. Gli aerogeneratori saranno dotati di piazzole di montaggio, viabilità di accesso e saranno connessi mediante un cavidotto di vettoriamento alla stazione elettrica Terna di Troia.

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto e in particolare al PAI, si registrano interferenze tra gli aerogeneratori, il cavidotto di vettoriamento e la stazione utente e perimetri

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) - I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla G.U. - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) - II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In attesa del DPCM di approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010.

³ Territorio dell'UoM Puglia Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.I.), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

PGI oltre che con reticoli segnati su carta base del PGRA. Nel complesso sono valide le tutele di cui agli artt. 6, 10 e 15 delle NTA del PAI.

Lo studio geologico-geotecnico a corredo ha ricostruito, sulla base di indagini indirette, il profilo stratigrafico utilizzato nelle verifiche di stabilità ante e post operam che hanno dato valori del fattore di sicurezza superiori ad 1,3, ritenuto congruo dai progettisti. Tuttavia la verifica sismica è stata effettuata considerando quale stato limite SLO piuttosto che SLV, richiesto da prassi. Nello studio idraulico trasmesso sono state effettuate considerazioni riguardo l'esecuzione della tecnica TOC per il superamento delle interferenze tra cavidotto e reticolo idrografico, senza considerare che la presenza ravvicinata di reticoli idrografici rispetto ad alcuni aerogeneratori rende necessaria una verifica idraulica con l'individuazione delle aree inondabili per tempo di ritorno 200 anni, al di fuori delle quali è stabilita la sicurezza idraulica dell'intervento.

Sulla base degli elementi tecnici trasmessi e delle verifiche condotte si ritiene l'intervento compatibile con il PAI vigente alle seguenti condizioni:

1. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
2. Gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
3. I sistemi di raccolta delle acque superficiali siano opportunamente dimensionati e privilegino - prima che lo smaltimento secondo le norme vigenti - forme di riutilizzo della risorsa;
4. La viabilità di accesso sia realizzata utilizzando materiali drenanti, mantenendo i valori di permeabilità e la morfologia naturale del terreno;
5. L'utilizzo della tecnica TOC per il superamento delle interferenze tra cavidotto e reticolo idrografico sia effettuato in modo da posizionare le vasche di ingresso e di uscita al di fuori delle aree inondabili con tempo di ritorno 200 anni, laddove tecnicamente possibile, ovvero assicurando con sistemi alternativi un livello di sicurezza equivalente;
6. In fase esecutiva sia condotta una specifica campagna di rilievi geognostici e prove di laboratorio per ciascun sedime di aerogeneratore, al fine di definire il modello geologico e geotecnico locale utile a determinare la tipologia adeguata di fondazione;
7. Le verifiche di stabilità siano aggiornate con i valori geomeccanici rivenienti dalle indagini di cui al punto precedente ed eseguite assumendo SLV quale stato limite di riferimento;
8. Per gli aerogeneratori rientranti nell'ambito degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI siano condotte specifiche verifiche idrauliche tese a dimostrare l'esternalità degli aerogeneratori rispetto alle aree inondabili con tempo di ritorno 200 anni.

Le integrazioni di cui ai punti 6), 7) ed 8) non dovranno essere trasmesse alla scrivente in quanto adempimento di prescrizioni tese a definire modalità esecutive sito-specifiche. Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Genaro Capasso

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

Oggetto: ID VIP 9740 - Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 55,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Biccari (FG) e Troia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Società proponente: Sorigenia Renewables S.r.l.

Premesso che:

- Con nota acquisita al protocollo ARPA n.45545 del 23-6-2023, codesto Servizio Autorizzazioni Ambientali” comunicava la partecipazione di questo dipartimento nell’istruttoria relativa al procedimento in oggetto.
- Il presente contributo alla valutazione viene reso per le competenze in tema di emissioni nell’ambiente.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l’art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l’art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991n. 394
- l’art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l’art. 6, comma 6, della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l’art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l’art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l’art. 27 del D.P.R. 380/2001

Preso atto:

- Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 9 turbine della potenza massima di circa 6,2 MW per complessivi 55,8 MW, da ubicare nel Comune di Biccari (FG).
- Le caratteristiche degli aerogeneratori utilizzati per la progettazione sono: marca SIEMENS GAMESA “SG 6.2-170” con altezza mozzo di m.115, diametro rotore m.170 o in alternativa VESTAS V162 con altezza mozzo di m.125, diametro rotore m.162. In realtà il calcolo della gittata viene effettuato solo per le caratteristiche dell’aerogeneratore SIEMENS GAMESA “SG 6.2-170” pertanto il presente parere resta valido solo in caso di installazione dell’aerogeneratore di progetto.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito ministeriale, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi del nell’ambiente, si rileva quanto segue:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente


Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosatii, 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



1. La progettazione è stata condotta per l'installazione di 9 aerogeneratori della potenza ciascuno di 6,2 MW, marca e modello SIEMENS GAMESA "SG 6.2-170" con altezza mozzo di m.115, diametro rotore m.170. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori o delle distanze di quest'ultimi da ricettori e strade. Pertanto, qualora l'impianto sia autorizzato, in fase realizzativa **non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore**, pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione.
2. Si ritengono inutili i riferimenti allo studio citato della Vestas per il calcolo della gittata poiché risultano riferiti ad altri tipi di aerogeneratori. Lo studio della Vestas viene preso in considerazione solo per distacco della intera pala dal mozzo e in condizioni di ordinario funzionamento ed è funzione della velocità operativa come si evince dai seguenti grafici tratti dallo studio citato e dove si osserva che la gittata può arrivare anche a m.1000:



In relazione al calcolo riportato nella relazione, citando le linee guida della regione Campania, si rileva che lo stesso rappresenta l'equazione del moto complesso, utilizzata nella maggioranza delle relazioni tecniche di settore, solo che la sua applicazione deve consentire non solo la verifica per rottura al mozzo, ma anche la verifica per lancio del frammento con rottura a m.5 dalla punta della pala. In tale ipotesi il calcolo, al variare dell'angolo di lancio, esprime il suo massimo a 60° , restituendo un valore di oltre m.500. Il metodo esposto risulta adottato dalla maggior parte dei proponenti di impianti eolici e risulta oggettivamente applicato. Pertanto, per uniformità di valutazione deve ritenersi applicabile anche nel caso specifico.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosatii, 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare **la gittata massima** nelle condizioni peggiori anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tale ipotesi occorre formulare l'analisi mediante il calcolo con l'equazione del moto complesso al variare dell'angolo di lancio per l'aerogeneratore che realmente si intende installare. Si evidenzia inoltre che le valutazioni in genere sono scese da ogni qualsivoglia analisi del contesto territoriale il quale potrebbe soltanto aumentare il rischio associato alla probabilità di gittata, in considerazione delle caratteristiche orografiche di elezione tipiche degli aerogeneratori. A questo proposito è necessario richiamare il principio di precauzione ai sensi dell'art. 3ter del D.Lgs 152/06. Infatti nel caso in specie si applicano le tre condizioni per cui è giustificato il ricorso al principio di precauzione, ovvero:

- l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
 - la valutazione dei dati scientifici disponibili;
 - l'ampiezza dell'incertezza scientifica.
3. In assenza del calcolo della gittata massima non risulta dimostrata la conformità del parco eolico al DM 10-9-2010. In particolare non risulta dimostrato che non vi siano pericoli per i ricettori e le strade più prossime agli aerogeneratori.
 4. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. Nella valutazione prodotta le misure di rumore residuo (o di fondo) non sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCP 14-11-2007) cioè in prossimità delle facciate dei ricettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere). La Legge 447/95 (art.2 punto 1 comma f) nel definire "il valore limite di immissione" indica: "valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori". Dunque la valutazione prodotta non è conforme al dettato legislativo citato. Inoltre la valutazione prodotta non tiene conto della variazione emissiva al variare della velocità del vento. Non sono indicate le distanze tra gli aerogeneratori e i ricettori più prossimi.
 5. Lo studio dell'evoluzione dell'ombra giornaliera non esclude possibili problematiche di effetto "flicker" su ricettori.
 6. La proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici in esercizio. Gli impatti cumulativi in un'area buffer pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori evidenziano presenza di altri aerogeneratori in un'area non esente da vincoli e per questo caratterizzata da precise forme di tutela ambientale che rendono più complesso l'inserimento dell'impianto in relazione all'impatto diretto e indiretto.
 7. Se pure prematuro in tale fase procedimentale occorre far presente che il D.M. 10-9-2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" prevede al punto 14.15 della parte III che: "*Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2*". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "*L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica*". La documentazione presentata, se pure in sede di VIA, risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione. Si prescrive che in fase di A.U. siano concordate con l'amministrazione competente le misure compensative, di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale quali a titolo di esempio: l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale; la eliminazione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosatii, 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica; l'installazione di colonnine di ricarica auto per almeno il 20% dei posti auto (D.Lgs. 256/2016) nei parcheggi cittadini.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del **principio dell'azione ambientale** recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i., nonché in ragione del principio di precauzione *di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"*.

Pertanto, per quanto di competenza e per tutto quanto sopra esposto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni degli altri Enti competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio del provvedimento finale.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosatii, 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it